

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 138/16/COL

del 28 giugno 2016

**che autorizza l'Islanda a derogare al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in vigore relative al rilascio di certificati di aeronavigabilità degli aeromobili importati [2016/2013]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE,

*regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, modificato (di seguito «l'atto»),*

adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 10 giugno 2016,

vista la decisione n. 103/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (di seguito «l'Autorità») del 13 marzo 2013 che abilita il membro del collegio competente per i trasporti ad adottare determinate decisioni e misure (documento n. 578349).

considerando quanto segue:

L'Islanda ha notificato all'Autorità e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia»), con lettera del 25 febbraio 2016 (documento n. 794710), la propria intenzione di derogare al punto 21.A.174 b) 3) ii) dell'allegato I (parte 21) dell'atto di cui al punto 66p dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione<sup>(2)</sup>, come modificato] [di seguito «regolamento (UE) n. 748/2012»], adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.

Secondo il punto 21.A.174 b) 3) ii), dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, ogni domanda di certificazione di aeronavigabilità per un aeromobile importato da un paese terzo deve contenere una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato dove l'aeromobile è, o è stato, registrato comprovante l'effettiva aeronavigabilità dell'aeromobile presente sul suo registro all'atto del trasferimento. Tuttavia, in alcuni casi, tale dichiarazione non è disponibile e non può essere ottenuta. L'Islanda intende quindi abolire l'obbligo di includere tale dichiarazione.

Nella decisione del 6 febbraio 2014 la Commissione europea ha autorizzato la Svezia a derogare al punto 21.A.174 b) 3) ii), dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 e ad abolire l'obbligo di includere tale dichiarazione<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 21.8.2012, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Allegato VI della decisione 2014/69/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che autorizza la Svezia e il Regno Unito a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 39 dell'8.2.2014, pag. 60).

La deroga si applica fino al momento in cui la modifica destinata a risolvere la questione, nell'ambito del mandato di regolamentazione RMT.0020, del capitolo H (certificati di aeronavigabilità e certificati ristretti di aeronavigabilità) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, sia stata adottata e diventi applicabile.

Il mandato di regolamentazione RMT.0020 è stato ora fuso con un altro mandato di regolamentazione, l'RMT.0278 (Importazione di un aeromobile da altro sistema normativo, parte 21, capitolo H rivisto) e un avviso di proposta di regolamentazione è attualmente nella fase finale del processo di adozione da parte dell'Agenzia.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità ha concluso che la deroga dell'Islanda notificata soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'Islanda può derogare al punto 21.A.174 b) 3) ii) dell'allegato I (parte 21) dell'atto di cui al punto 66p dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato] (di seguito «regolamento (UE) n. 748/2012»), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 e accettare domande di certificazione di aeronavigabilità, per gli aeromobili importati da un paese terzo, senza una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato dove l'aeromobile è, o è stato, registrato comprovante l'effettiva aeronavigabilità dell'aeromobile presente sul suo registro al momento del trasferimento.

La deroga si applica fino al momento in cui una modifica destinata a risolvere la questione, nell'ambito del mandato di regolamentazione RMT.0278, del capitolo H (certificati di aeronavigabilità e certificati ristretti di aeronavigabilità) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012, sia stata adottata e diventi applicabile agli Stati EFTA.

#### *Articolo 2*

Ciascuno Stato EFTA ha la facoltà di applicare le medesime misure di cui all'articolo 1, soggette alle condizioni di cui all'allegato della presente decisione e subordinatamente all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto.

#### *Articolo 3*

L'Islanda è destinataria della presente decisione. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

#### *Articolo 4*

La presente decisione è notificata all'Islanda, alla Norvegia e al Liechtenstein.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Helga JÓNSDÓTTIR

*Membro del collegio*

Carsten ZATSCHLER

*Direttore*

## ALLEGATO

## CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

L'autorità competente esamina la documentazione degli aeromobili e ispeziona gli aeromobili al fine di verificare che:

- la documentazione relativa al passato dell'aeromobile sia completa e sufficiente per stabilire la norma di produzione e modifica,
- l'aeromobile sia stato prodotto secondo le caratteristiche progettuali in base alle quali doveva essere rilasciato il certificato di omologazione AESA. A tale scopo la documentazione passata deve comprendere una copia del primo certificato di aeronavigabilità o del certificato di esportazione rilasciato per gli aeromobili nuovi. In alternativa il richiedente il certificato di aeronavigabilità può ottenere una dichiarazione del titolare del certificato di omologazione approvata dallo Stato di progettazione per quanto riguarda lo status di produzione,
- l'aeromobile sia conforme alle caratteristiche progettuali approvate in base a un certificato di omologazione,
- ogni certificato di omologazione supplementare, modifica o riparazione siano approvati in conformità all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 <sup>(1)</sup>,
- le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state attuate.

Infine l'autorità competente accerta che i risultati della sua indagine siano coerenti con i risultati dell'indagine dell'organizzazione che effettua la revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> L'atto di cui al punto 66p dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, come modificato], adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1

<sup>(2)</sup> L'atto di cui al punto 66 q dell'allegato XIII dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1)], adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.